VALENTINO DI CERBO
Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Alife - Caiazzo

Prot. 23/2016

Noi Vescovi sottoscritti,

nel dare seguito all'attuazione della riforma dei processi di nullità matrimoniale, approvata da Papa Francesco, con il Motu proprio *Mitis Iudex* del 15 agosto 2015, il quale ha sostituito integralmente la procedura per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691) prevista dal CIC del 1983, ed «ha stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (M.p. Mitis Iudex, *proemium,* III) e che «in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (M.p. Mitis Iudex, *proemium,* IV);

considerato che

- la «preoccupazione della salvezza delle anime», rimane il fine supremo della Chiesa,
- il gran numero dei fedeli i quali - pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale» - esige che la stessa Chiesa «come madre si renda vicina ai figli»,
- il §2 del can. 1673 del CIC stabilisce: «Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii, salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud dioecesanum vel interdioecesanum vicinius tribunal»;
- per adesso non è ancora possibile la costituzione del Tribunale Diocesano per le cause di nullità del matrimonio nelle Nostre singole Diocesi;
- sarà nostra cura formare al più presto persone che possano prestare la loro opera nei tribunali per le cause matrimoniali da costituirsi anche nelle

nostre singole Diocesi, come il M.p. Mitis Iudex, all'art. 8, §1 delle Regole procedurali stabilisce;

- Il Santo Padre nella sua mens dell'8 novembre 2015 ha stabilito che «I Vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano»;
- la costituzione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca,Teano-Calvi, ed il conferimento allo stesso della competenza a trattare e a definire in primo grado le cause di nullità del matrimonio, garantisce meglio la «celerità dei processi» e la vicinanza «fisica e morale» tra i fedeli delle nostre diocesi e le «strutture giuridiche della Chiesa», auspicata dal Sinodo dei Vescovi e stabilita da Papa Francesco; inoltre manifesta la prossimità delle nostre Chiese particolari alla moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale;

CON IL PRESENTE DECRETO

avendo receduto

dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello costituito l'8 dicembre 1938 dal Motu Proprio *Qua cura* di Pio XI e funzionante a norma del can. 1423 § 1 del CIC dell'83.;

stabiliamo

che le cause di nullità matrimoniale che potranno essere definite a norma del can. 1683 con il processo breviore saranno da noi singoli Vescovi trattate e definite secondo quanto stabilito dai cann. 1683-1687;

costituiamo

ad quinquennium, il **TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO DI ALIFE-CAIAZZO, SESSA AURUNCA, TEANO-CALVI**, con Sede in Teano presso il Seminario Diocesano, vico Ginnasio n. 1, a far data dal 1° maggio 2016 che deve essere considerato, a tutti gli effetti di legge competente per la trattazione e la definizione in prima istanza delle cause di nullità matrimoniale delle Nostre Diocesi fino ad ora affidate al Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello.

L'eventuale impugnazione delle Sentenze emesse dal Nostro Tribunale Interdiocesano è regolata dai canoni 1619-1640 e potrà essere proposta: **1.** o al Tribunale Metropolitano Campano di seconda istanza a

norma del can. 1674 § 6, salvo il disposto del can. 1439 §1; **2.**o al Tribunale Apostolico della Rota Romana, a norma del can. 1444.

Norme transitorie

Le cause di nullità matrimoniale la cui competenza, a norma del can. 1672 del Motu proprio *Mitis Iudex,* è del Nostro Tribunale Interdiocesano, che sono in corso di trattazione in prima istanza presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, devono essere deferite al Nostro Tribunale Interdiocesano, qualora al 1° maggio 2016 non sia stato concordato il dubbio, a norma di diritto.

Possono essere deferite al medesimo anche quelle che, allo stesso giorno, si trovano in fase istruttoria, qualora le parti lo richiedano.

Dato in Piedimonte Matese, dalla sede del Palazzo Vescovile, il giorno 19 marzo 2016

L.S. † Valentino Di Cerbo
Vescovo di Alife-Caiazzo

† Arturo Aiello
Vescovo di Teano-Calvi

† Orazio Francesco Piazza
Vescovo di Sessa Aurunca

Il Cancelliere
Diocesi di Alife-Caiazzo
Mons. Alfonso **Caso**